

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RICONOSCIUTA
"SCUOLA DELL'INFANZIA DEL SANTO BAMBIN GESÙ"

SEDE - OGGETTO E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 (Costituzione e ambiti territoriali di operatività)

Art. 2 (Ordinamento interno)

Art. 3 (Natura giuridica e oggetto sociale)

Art. 4 (Durata)

Art. 5 (Scopi e attività dell'Associazione)

SOCI

Art. 6 (Requisiti dei soci)

Art. 7 (Ammissione ed esclusione dei soci)

Art. 8 (Diritti dei soci)

Art. 9 (Doveri di ogni socio)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 (Assemblea straordinaria)

Art. 11 (Assemblea ordinaria)

Art. 12 (Convocazione e svolgimento delle Assemblee)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Art. 14 (Funzionamento)

Art. 15 (Funzioni del Consiglio Direttivo)

Art. 16 (Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del
Tesoriere e del Segretario dell'Associazione)

Art. 17 (Il Segretario dell'Associazione)

Art. 18 (Il Tesoriere dell'Associazione)

Art. 19 (Il Vice Presidente dell'Associazione)

Art. 20 (Il Comitato tecnico)

IL PRESIDENTE

Art. 21 (Funzioni del Presidente dell'Associazione)

Art. 22 (Atti indifferibili ed urgenti)

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 23 (Gratuità delle cariche e casi di rimborso delle
spese effettivamente sostenute)

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24 (Funzioni dell'Organo di controllo)

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 25 (Funzioni del Revisore legale dei conti)

FONDO COMUNE E PROVENTI

Art. 26 (Fondo comune dell'Associazione - Divieto di
distribuire utili)

Art. 27 (Beni e proventi dell'Associazione)

Art. 28 (Scioglimento)

BILANCIO E GESTIONE

Art. 29 (Bilanci e rendiconti)

Art. 30 (Risultato dell'esercizio)

Art. 31 (Norme di rinvio)

SEDE - OGGETTO E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

(Costituzione e ambiti territoriali di operatività)

1. È costituita in Cenate Sotto, quale Ente del Terzo

ALLEGATO "C"
all'atto n. 5502
della raccolta

Settore, un'associazione riconosciuta denominata "SCUOLA DELL'INFANZIA DEL SANTO BAMBIN GESÙ" (Associazione di Promozione Sociale) in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs n. 117/2017.

2. L'utilizzo dell'indicazione "APS" ovvero "Associazione di Promozione Sociale" e "ETS" ovvero "Ente del Terzo Settore" nella denominazione dell'Associazione - e la relativa spendita nei confronti del pubblico - potrà avvenire solo subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Scuola dell'Infanzia del Santo Bambin Gesù APS ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o "APS" e eventualmente l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

4. Sede legale dell'Associazione è in Cenate Sotto (BG).

5. L'Associazione ha come ambito di attività tutto il territorio italiano.

6. L'Associazione può operare anche all'estero.

Art. 2

(Ordinamento interno)

1. L'ordinamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dalle sue successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del codice civile, nonché quelle di eventuali regolamenti interni adottati dall'Assemblea dei soci.

3. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3

(Natura giuridica e oggetto sociale)

1. L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore di soci o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci stessi, nonché attività accessorie, eventualmente anche di carattere economico, direttamente connesse a queste ultime.

2. L'Associazione ha finalità esclusive di tutela dei diritti fondamentali e dei diritti civili, di formazione e di ricerca scientifica e persegue esclusivamente finalità specificate nell'art. 5 del presente statuto.

3. L'Associazione è ente non commerciale di tipo associativo.

4. L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 4

(Durata)

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. L'Associazione può essere sciolta soltanto con delibera adottata dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Art. 5

(Scopi e attività dell'Associazione)

1. L'Associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei soci volontari, sono le seguenti:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) D.lgs. 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i) D.lgs. 117/2017;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. l) D.lgs. 117/2017;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. v) D.lgs. 117/2017.

2. L'Associazione concorre all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, sociale e civico dei bambini e delle bambine promuovendone l'identità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e avviandoli alla cittadinanza. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, l'Associazione, di ispirazione cristiana, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e delle bambine aprendo alla dimensione religiosa, valorizzandola, promuovendo la riflessione sul patrimonio di esperienze dei bambini e

contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori. Nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria. Nella medesima prospettiva, l'Associazione svolge la propria attività anzitutto a favore dei bambini residenti nel Comune di Cenate Sotto.

3. L'Associazione, agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per il raggiungimento dei propri scopi potrà:

- a) istituire e gestire scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia per bambini di età da 0 a 6 anni;
- b) organizzare e gestire attività culturali e ricreative;
- c) organizzare, promuovere, finanziare e sostenere manifestazioni, seminari, centri di documentazione, gruppi di lavoro, incontri culturali e iniziative analoghe;
- d) organizzare convegni, costituire comitati scientifici, curare pubblicazioni di contenuto culturale;
- e) promuovere iniziative ed eventi al fine di far conoscere le attività dell'Associazione anche mediante la diffusione di materiale informativo.

4. L'Associazione si propone, altresì, di approfondire in modo scientifico e di diffondere il più possibile a tutti, anche in modo divulgativo, la conoscenza delle materie inerenti i settori in cui l'Associazione medesima opera. Per tale scopo l'Associazione concorre a promuovere e a organizzare, tra l'altro, la formazione e l'aggiornamento degli avvocati, dei medici, degli psicologi, degli educatori, dei sociologi, dei pedagogisti e dei pubblici funzionari.

5. L'Associazione può aderire ad altre Associazioni od Enti, anche di carattere internazionale, aventi finalità simili ai suoi scopi sociali o aventi scopi sociali o attività utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali.

6. Le attività e le iniziative di cui sopra potranno essere svolte direttamente dall'Associazione o indirettamente dai soci. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tali attività saranno successivamente individuate su deliberazione operata da parte del Consiglio Direttivo. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide

finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

SOCI

Art. 6

(Requisiti dei soci)

1. Possono essere ammessi all'Associazione tutti coloro che, facendone richiesta, condividono gli scopi dell'Associazione, accettano il presente statuto, hanno i requisiti da esso previsti e versano all'Associazione l'importo pari alla quota stabilita per l'iscrizione annuale.

2. I soci sono persone fisiche ovvero associazioni non riconosciute o persone giuridiche, i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) si impegnano a collaborare in modo personale e costante, anche mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità specifiche nei limiti delle loro possibilità, ad attuare a livello nazionale o locale gli scopi dell'associazione e il suo programma annuale delle attività, a favorirne le attività e le iniziative intraprese sia a livello nazionale, sia a livello locale, di ricerca e di elaborazione giuridica, di formazione e di tutela; b) perseguono obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti deboli e hanno interesse a curare e a mantenere un costante aggiornamento informativo e una partecipazione al dibattito sulle tematiche indicate all'articolo 5 del presente Statuto.

3. I soci si articolano nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari: coloro che partecipano all'Associazione versando la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) soci sostenitori: coloro che partecipano all'Associazione versando, oltre alla quota associativa, un ulteriore contributo a sostegno delle attività dell'Associazione;

c) soci onorari: coloro che per competenza, onorabilità e prestigio sono stati proposti dal Consiglio Direttivo.

Sono soci di diritto dell'Associazione il Comune di Cenate Sotto, l'Istituto delle Suore del Santo Bambino Gesù e la Parrocchia San Martino Vescovo in Cenate Sotto.

4. Il Consiglio Direttivo può stabilire in via generale di anno in anno l'importo della quota di iscrizione del socio. Oltre alla quota associativa ogni socio può in qualsiasi momento liberamente versare all'Associazione ulteriori contributi associativi senza vincolo di destinazione per dare un sostegno finanziario aggiuntivo allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

Art. 7

(Ammissione ed esclusione dei soci)

1. La richiesta di ammissione in qualità di socio può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno alla segreteria dell'Associazione. Con la richiesta di iscrizione ogni persona fisica può inviare un proprio curriculum contenente

elementi utili a verificare i requisiti per l'ammissione all'Associazione ed eventuali suoi interessi o attività utili per le attività associative. La richiesta di iscrizione dell'associazione non riconosciuta o della persona giuridica deve essere firmata da chi ne è il legale rappresentante in base alle norme vigenti e al suo statuto e ad essa deve essere allegato un breve curriculum delle attività dell'ente.

2. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo che, entro 60 (sessanta) giorni, può rifiutarla con atto motivato nel caso ritenga l'interessato non abbia i requisiti previsti dal presente Statuto o possa mettere in pericolo l'indipendenza dell'Associazione, ovvero quando abbia arrecato alla stessa danni morali o materiali. Chi l'ha richiesta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Per le medesime ragioni e in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 9, il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato l'esclusione del socio, previo contraddittorio con gli stessi.

3. La partecipazione del socio all'Associazione è a tempo indeterminato. Tuttavia la qualità di socio potrà essere persa per recesso, per morosità nel versamento della quota, anche di un solo anno, e per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo adotta modalità di esame celere delle domande di iscrizione, predispone modalità di pagamento semplice e rapido delle quote associative e favorisce il rinnovo dell'iscrizione dei soci entro i primi tre mesi dell'anno. Si intende comunque accolto il rinnovo dell'iscrizione di un socio che siano già regolarmente iscritti nell'anno precedente e che non siano stati esclusi dall'Associazione.

5. Il socio che non adempia gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto o che comunque provochi un danno all'interesse ed all'immagine dell'Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi, nelle ipotesi di trasgressioni di lieve entità alle norme statutarie e regolamentari o per comportamenti non corretti nei rapporti con gli altri associati;
- sospensione temporanea dei diritti associativi, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze, nelle ipotesi di gravi violazioni delle

norme statutarie e regolamentari o per ripetute inosservanze delle direttive dell'Associazione;

- esclusione dall'Associazione nelle ipotesi di morosità nel versamento delle quote sociali, di abuso della partecipazione all'Associazione, di violazione delle regole di condotta e buona fede che connotano l'ordinaria vita associativa, di condanna a pena alla detenzione superiore a tre anni o in relazione ad atti e condotte tali da ledere, anche solo potenzialmente, l'immagine ed il prestigio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, accertata una mancanza del socio deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni dall'accertamento. Le sanzioni adottate a maggioranza dal Consiglio Direttivo sono appellabili di fronte all'Assemblea alla prima convocazione utile.

Art. 8

(Diritti dei soci)

1. Ogni socio ha diritto di essere convocato e di partecipare ad ogni riunione dell'Assemblea dei soci. Ogni socio ha il diritto di votare e di candidarsi alle cariche sociali elette all'Assemblea.

2. Ogni socio ha diritto ad essere informato tempestivamente sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e sulle attività e iniziative nazionali e locali dell'Associazione. Ogni socio, nei limiti previsti dall'organizzazione di ogni singolo servizio, iniziativa o attività, ha altresì diritto di partecipare a ogni iniziativa promossa dall'Associazione a livello nazionale o locale e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione.

3. Ogni socio ha diritto di prendere visione dei documenti, dei testi delle deliberazioni degli organi sociali nazionali e locali, dei bilanci e dei rendiconti e dei registri dell'associazione, salvi i limiti previsti dalla legge e salvo che si tratti di atti che siano già resi pubblici con altri mezzi.

4. Il Consiglio Direttivo, anche attraverso incontri o strumenti multimediali, promuove la partecipazione attiva dei soci alle iniziative e alle attività svolte a livello nazionale e locale dall'associazione e all'elaborazione degli orientamenti dell'Associazione in materia giuridica, ne raccoglie le proposte e risolve eventuali controversie insorte tra i soci.

5. Ogni socio ha diritto di partecipare ai gruppi di lavoro istituiti nei modi previsti dallo statuto.

Art. 9

(Doveri di ogni socio)

1. Ogni socio ha il dovere di conoscere ed osservare il

presente Statuto, e, laddove presente, il regolamento, di conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di contribuire ad attuare il programma delle attività dell'Associazione, nei limiti delle sue possibilità personali, delle sue conoscenze giuridiche e del lavoro svolto.

2. Ogni socio si impegna ad inviare all'Associazione volontariamente e gratuitamente eventuali notizie, materiali e segnalazioni di eventi, corsi od occasioni di studio dei quali venga a conoscenza e a diffondere il più possibile e a promuovere le attività ed iniziative dell'Associazione. Ogni socio può promuovere o partecipare ad iniziative pubbliche di rilievo nazionale o locale in rappresentanza dell'Associazione dopo averne preventivamente informato il Presidente o il Consiglio Direttivo e ne ha ottenuto il consenso anche verbale.

3. Ogni socio deve astenersi dallo svolgere attività che possano mettere in pericolo l'indipendenza dell'Associazione o che le possano arrecarle danni morali o materiali.

4. L'eventuale attività economica o professionale svolta a titolo personale e l'eventuale appartenenza politica o religiosa di un socio o la sua candidatura ad elezioni non impegnano in alcun modo l'associazione e non possono danneggiarne l'immagine, l'indipendenza e il rispetto per il pluralismo ideale, politico e religioso tra i soci.

5. I soci che sono eletti a svolgere cariche sociali hanno il dovere di promuovere il rispetto e l'attuazione del presente Statuto e di svolgere in modo accurato e tempestivo le funzioni ivi previste e i compiti loro affidati.

6. I soci sono tenuti a versare all'Associazione una quota annuale nella misura che è stabilita dal Consiglio Direttivo. Una volta accolta la richiesta di iscrizione la quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera, fra l'altro, sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla esclusione dei soci, sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017 e sulla promozione di azione di responsabilità nei loro confronti.

3. L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta del numero dei soci, in prima convocazione, e con i due terzi dei voti dei soci presenti,

purché risultino almeno pari ai 3/10 dei soci, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un arco di tempo di almeno due ore. Ogni socio ha il diritto di votare. Non sono ammessi voti per corrispondenza, ma è consentito il conferimento di delega per il voto.

4. Ogni proposta di modifica dello Statuto può essere presentata dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta inviata da ogni socio, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci inviata al Presidente, sulla quale il Consiglio Direttivo esprime il suo parere all'Assemblea.

5. Ogni proposta di delibera di scioglimento della Associazione deve anche indicare i liquidatori e i criteri per la devoluzione degli eventuali beni dell'Associazione.

6. Qualora sia necessario ai fini delle certificazioni o registrazioni previste dalla legge alla riunione dell'Assemblea straordinaria può presenziare anche un notaio o altro pubblico ufficiale incaricato dal Presidente di redigere e/o autenticare l'avvenuta modifica statutaria o l'eventuale scioglimento e di provvedere alla successiva registrazione.

Art. 11

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio annuale, sulla nomina e sulla revoca del Consiglio Direttivo;
- b) sul programma annuale delle attività dell'Associazione;
- c) su richiesta dell'interessato, sul rigetto della domanda di ammissione;
- d) su richiesta del socio escluso, sui provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio Direttivo;
- e su ogni altro argomento che interessi l'Associazione e attribuito dalla legge alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti alla riunione. Ogni socio ha il diritto di votare. Non sono ammessi voti per corrispondenza, ma è consentito il conferimento di delega per il voto.

3. L'Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta ogni anno, all'occorrenza anche in collegamento telematico.

4. Ogni socio presente all'Assemblea può presentare proposte motivate di emendamento ai testi e alle delibere all'esame dell'Assemblea ordinaria.

5. L'Assemblea ordinaria delibera a scrutinio segreto qualora il numero di candidature presentate alle cariche sociali sia superiore al numero delle persone da eleggere e risultano eletti i candidati che ottengono il numero più elevato di voti. In caso di rinnovamento parziale sono esprimibili preferenze pari al numero delle persone da

eleggere meno uno. Il numero massimo dei voti esprimibili per i membri del Consiglio Direttivo è pari a sei. Qualora i candidati votati abbiano ottenuto il medesimo numero di voti e non possano essere tutti eletti si svolge una votazione di ballottaggio tra coloro che abbiano ottenuto più voti e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 12

(Convocazione e svolgimento delle Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci. Ogni socio ha il diritto di votare.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è recapitato ai soci almeno sette giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica, con avviso di conferma almeno sette giorni prima.

3. All'Assemblea i soci possono farsi rappresentare per delega scritta, purché da altro socio. Un socio non può rappresentare per delega più di due soci. Ogni associazione non riconosciuta e ogni persona giuridica che sia socio partecipa alla riunione dell'Assemblea mediante la presenza del suo legale rappresentante come definito dalle norme vigenti e dal suo statuto interno ovvero di un suo delegato appositamente designato per iscritto dal rappresentante legale.

4. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'orario di inizio e di fine e il luogo della riunione.

5. In allegato all'avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni socio anche il testo completo di ogni atto scritto su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare e dell'eventuale richiesta di convocazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in difetto, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo presenti o dal più anziano dei soci presenti.

7. All'inizio dei lavori l'Assemblea elegge tra i soci presenti un suo segretario, salvo che sia presente alla riunione il Segretario dell'Associazione, e, se si deve procedere a votazioni a scrutinio segreto, due scrutatori.

8. Il Segretario controlla l'iscrizione all'Associazione dei presenti alla riunione dell'Assemblea, le eventuali deleghe e ne dà notizia all'Assemblea e al Presidente e redige il verbale sintetico della riunione, recante anche le deliberazioni prese, che, previa approvazione del Presidente, invia a tutti i soci.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli

associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. L'Assemblea delibera per consenso unanime o per votazione palese, salvo i casi di scrutinio segreto previsti dal presente Statuto. Le deliberazioni proposte sono discusse e poste in votazione, previo esame e deliberazione circa le eventuali richieste, avanzate dai soci presenti, di rinvio della deliberazione ad una successiva riunione o di sospensione o di emendamento.

11. Le candidature dei soci per le elezioni alle cariche sociali possono essere presentate e ritirate fino al momento dell'apertura della votazione durante la riunione dell'Assemblea. In ogni caso la convocazione dell'Assemblea in cui si procede all'elezione deve dare notizia delle eventuali candidature presentate fino a quel momento ed indica le modalità con cui prima della riunione dell'Assemblea i soci possono presentare la loro candidatura.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 componenti, il cui numero è determinato dall'Assemblea, scelti in maggioranza tra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo è composto:

a) da due rappresentanti del Comune di Cenate Sotto nominati con deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, co. 5, D.lgs. 117/2017;

b) dal Parroco pro tempore della Parrocchia di San Martino Vescovo o suo delegato ai sensi dell'art. 26, co. 5, D.lgs. 117/2017;

c) dal legale rappresentante pro tempore dell'Istituto delle Suore del Santo Bambino Gesù o suo delegato ai sensi dell'art. 26, co. 5, D.lgs. 117/2017;

d) i membri residui sono nominati dall'Assemblea nei modi indicati dall'articolo 11.

È invitata permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo la direttrice didattica della Scuola dell'Infanzia del Santo Bambin Gesù.

3. Esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora nei casi di morte, impedimento permanente, dimissioni volontarie o nei casi di revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, o nelle ipotesi di rigetto dei rendiconti ovvero nei casi di decadenza, il numero dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea si riduca a meno di cinque, il Presidente convoca al più presto l'Assemblea dei soci per provvedere a rieleggere tutti i

consiglieri, mentre negli altri casi l'Assemblea ordinaria provvede nella prima riunione utile ad eleggere per il restante periodo del mandato nuovi componenti del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli cessati dalla carica.

4. Qualora i membri del Consiglio Direttivo nominati dal Comune di Cenate Sotto fossero anche consiglieri comunali e/o assessori dello stesso Ente, le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza dalla carica o il termine del mandato determinano l'automatica decadenza anche dal ruolo di consigliere di amministrazione dell'Associazione. In questa ipotesi il Comune dovrà provvedere alla surroga entro 30 giorni dal verificarsi di tale evento.

5. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

(Funzionamento)

1. Ogni riunione del Consiglio Direttivo è valida se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e la maggioranza dei consiglieri.

2. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo è adottata col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il voto del Presidente, in caso di parità, prevale. Il Consiglio si esprime sempre per consenso o per votazione palese; la votazione a scrutinio segreto può essere richiesta dai consiglieri soltanto per quelle deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di persone.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni sei mesi dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri, con un ordine del giorno, anche inviato per le vie brevi o telematicamente, al quale devono essere anche allegati tutti i testi sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio adotta il metodo della programmazione annuale delle riunioni.

4. La riunione può svolgersi a distanza con l'ausilio di mezzi telematici o di telecomunicazione.

5. Il Presidente, anche su proposta di uno dei consiglieri e con l'accordo dei consiglieri, può stabilire che una determinata decisione o l'approvazione di uno specifico testo, spettante al Consiglio Direttivo, sia adottata mediante un sistema di silenzio-assenso da parte dei consiglieri entro un termine preventivamente comunicato in

via telematica ad ogni consigliere insieme con l'oggetto della deliberazione. In tali ipotesi la decisione si considera adottata dal Consiglio Direttivo se, entro il numero di giorni indicato e comunque non inferiore a cinque, non pervengano a tutti i consiglieri con i mezzi telematici dalla maggioranza dei consiglieri pareri contrari o richieste di sospensione della decisione o di approfondimento in apposita riunione del Consiglio.

Art. 15

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre alle altre funzioni ad esso espressamente assegnate dal presente Statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, promuove le iniziative nazionali e locali per attuare il programma annuale delle attività dell'Associazione e le altre delibere dell'Assemblea, collega e coordina i servizi e le iniziative pubbliche dell'Associazione e le iniziative svolte dai gruppi di lavoro e dalle sezioni locali, elabora proposte, pareri e comunicati a nome e per conto dell'Associazione sui temi di attualità o su progetti all'esame delle autorità.

2. Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno dei suoi membri o, qualora non vi siano consiglieri disponibili o vi siano ragioni di particolare urgenza, ad altro membro del Consiglio Direttivo: a) la delega ad istruire determinate deliberazioni che devono essere poi adottate dal Consiglio; b) il compito di rappresentare l'Associazione in specifiche audizioni di fronte ad organi pubblici o in determinati incontri; c) il compito di attuare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo o di coadiuvare il Presidente nella medesima funzione; d) anche in via permanente, specifici poteri di ordinaria amministrazione.

3. Il consigliere delegato tiene costantemente informato il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'attività a lui delegata.

4. Il Consiglio Direttivo può in qualunque momento, a maggioranza, modificare, integrare, annullare o revocare le decisioni prese dal socio o consigliere delegato.

5. Il Consiglio Direttivo può in qualunque momento, a maggioranza, modificare, integrare, annullare o revocare i compiti e i poteri delegati.

6. Le dichiarazioni e i documenti resi pubblici che esprimano nuovi orientamenti, opinioni e proposte, anche istituzionali, della Associazione sono adottati dal Consiglio Direttivo, che può anche avvalersi della procedura del silenzio-assenso e dei suoi poteri di delega per consentire a un determinato consigliere o ad un determinato altro socio o ad una determinata altra socia di adempiere a tale compito.

7. L'avvio e gli elementi distinti di attività o di servizi

rivolti all'esterno sono determinati dal Consiglio Direttivo, anche se elaborati su delega di quest'ultimo, sulla base di un progetto operativo che deve indicare gli scopi, l'articolazione interna, la tipologia dei servizi e delle attività da svolgere, le responsabilità interne ed esterne all'Associazione, le forme delle collaborazioni interne ed esterne, le fasi di realizzazione e le forme di finanziamento delle spese.

Art. 16

(Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario dell'Associazione)

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione.

2. La riunione per l'elezione è convocata e presieduta dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età appena eletto dall'Assemblea e con la segreteria del più giovane. Dopo l'elezione del Presidente dell'Associazione la riunione è presieduta da costui. L'elezione deve svolgersi subito dopo l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci e comunque non oltre i trenta giorni successivi e deve essere comunicata subito a tutti i soci. Fino all'elezione dei nuovi organi da parte del Consiglio Direttivo sono prorogate le funzioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione precedentemente in carica.

3. In caso di candidature plurime alla medesima carica l'elezione avviene a scrutinio segreto e qualora nessuno ottenga almeno la maggioranza assoluta dei voti si procede contestualmente al ballottaggio tra i due più votati. L'elezione avviene con votazioni distinte e svolte in modo consecutivo che riguardano anzitutto il Presidente, poi il Vice Presidente, poi il Tesoriere e infine il Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei suoi componenti, può altresì revocare dalla sua carica il Presidente dell'Associazione o il Vice Presidente o il Tesoriere o il Segretario, ne informa immediatamente tutti i soci e contestualmente provvede all'elezione dei sostituti.

5. In caso di dimissioni, di morte o impedimento permanente o di mancata iscrizione all'Associazione del Presidente o del Vice Presidente o del Tesoriere o del Segretario, il Consiglio Direttivo entro i successivi trenta giorni ne elegge i nuovi tra i suoi membri.

Art. 17

(Il Segretario dell'Associazione)

1. Il Segretario dell'Associazione raccoglie le richieste di convocazioni e sovrintende all'invio delle convocazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo allargato e dell'Assemblea, redige i verbali sintetici delle loro deliberazioni e ne informa tempestivamente i soci,

sovrintende alla tenuta dei registri dei verbali sintetici e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo allargato e dell'Assemblea dei soci.

2. Il Segretario dell'Associazione sovrintende alla raccolta delle domande di iscrizione all'Associazione, alle reiscrizioni dei soci e all'aggiornamento del registro dei soci, raccoglie le eventuali proposte di iniziative nazionali dell'Associazione e i reclami presentati dai soci.

Art. 18

(Il Tesoriere dell'Associazione)

1. Il Tesoriere dell'Associazione coadiuva il Presidente nella predisposizione dei progetti dei bilanci, nell'organizzazione e nella supervisione sull'andamento delle finanze, nel coordinamento delle iniziative volte al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e nella gestione finanziaria.

2. Il Tesoriere dell'Associazione ha la firma, congiuntamente al Presidente, del o dei conti correnti dell'Associazione.

Art. 19

(Il Vice Presidente dell'Associazione)

1. Il Vice Presidente, su richiesta del Presidente, lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e, in caso di una sua assenza o di un suo impedimento temporaneo, anche su sua delega, sostituisce il Presidente nella convocazione o nella presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci o nello svolgimento di funzioni di rappresentanza dell'Associazione in pubbliche riunioni.

2. In caso di morte o di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne informa immediatamente tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i soci, convoca entro i successivi trenta giorni una riunione del Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente e transitoriamente esercita tutte le funzioni del Presidente.

Art. 20

(Il Comitato tecnico)

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.

IL PRESIDENTE

Art. 21

(Funzioni del Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ha la legale rappresentanza

dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle decisioni prese, salvo quando ciò spetti o sia stato delegato ad altri organi sociali o ad altri membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente adotta i provvedimenti necessari ad assicurare le ordinarie attività e ripartisce le mansioni tra i vari collaboratori dell'Associazione e verifica l'effettivo svolgimento dei compiti ad essi assegnati, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo o dal consigliere delegato a sovrintendere alla singola attività.

Art. 22

(Atti indifferibili ed urgenti)

1. Il Presidente può adottare in nome e per conto dell'Associazione atti urgenti, la cui deliberazione è attribuita dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, per i quali non sia possibile che il Consiglio deliberi in tempo utile neppure con la procedura di silenzio-assenso.

2. In tali ipotesi, il Presidente comunica immediatamente agli altri membri del Consiglio Direttivo i motivi dell'indifferibilità e dell'urgenza e i contenuti della decisione presa per ottenerne la ratifica, anche telematica.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare preventivamente criteri e modi con i quali il Presidente possa orientare le sue decisioni in ipotesi ricorrenti di determinati atti indifferibili ed urgenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa la ratifica degli atti indifferibili ed urgenti sono adottate senza il voto del Presidente.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 23

(Gratuità delle cariche e casi di rimborso delle spese effettivamente sostenute)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. Il Consiglio Direttivo, anche sulla base di criteri generali indicati dal Presidente, può riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per lo svolgimento delle funzioni associative.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24

(Funzioni dell'Organo di controllo)

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i

predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 25

(Funzioni del Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

FONDO COMUNE E PROVENTI

Art. 26

(Fondo comune dell'Associazione - Divieto di distribuire utili)

1. I contributi dei soci ed i beni acquistati con questi, nonché gli altri proventi dell'Associazione costituiscono il

Fondo comune dell'Associazione.

2. Il Fondo comune dell'Associazione non può essere diviso tra i soci ed è comunque fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 27

(Beni e proventi dell'Associazione)

1. Il patrimonio sociale iniziale è costituito dal contributo volontario versato da parte dei soci fondatori. Detto patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, diritti reali, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

Art. 28

(Scioglimento)

1. L'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In ogni caso è vietata la distribuzione degli utili ed avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

BILANCIO E GESTIONE

Art. 29

(Bilanci e rendiconti)

1. Il Presidente e il Tesoriere curano gli adempimenti connessi all'obbligo di redazione di rendiconti economico -

finanziari dell'associazione.

2. Al termine di ogni anno solare a cura del Consiglio Direttivo è redatto il bilancio ed il conto perdite e profitti che dovrà essere approvato entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale successivo dall'Assemblea ordinaria. Qualora particolari esigenze lo prevedano il bilancio può essere approvato entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, contenente il conto consuntivo, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

4. Il conto consuntivo deve indicare in modo analitico: a) l'ammontare dei proventi derivanti dalle diverse tipologie di entrate indicate nell'articolo precedente; b) l'ammontare delle spese sostenute per ogni iniziativa nazionale dell'Associazione e per il funzionamento e le attività di ogni Sezione.

5. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del tesoriere e del Presidente, e deve essere sottoposto all'esame dell'Assemblea ordinaria.

6. Qualora l'Assemblea respinga il rendiconto proposto dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo si dimette e l'Assemblea nella stessa riunione elegge nuovi consiglieri.

Art. 30

(Risultato dell'esercizio)

1. Gli utili che risultano dalla gestione annuale, dedotto il 20% da mandarsi al Fondo comune, saranno devoluti all'incremento delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli avanzi derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 31

(Norma di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Cenate Sotto, 20 gennaio 2025.

F.to: Colombo Simone

Paolo Coppola Bottazzi Notaio (sigillo)

[illegible]